



Associazione OCC

COMMERCIALISTI ASSOCIATI DI
AVEZZANO, CHIETI, LANCIANO, PESCARA
L'AQUILA e SULMONA

Regolamento

Associazione OCC

Commercialisti Associati



Indice

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO TRA DIFFERENTI ORDINI PROFESSIONALI

Articolo 1 – OGGETTO	3
Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI.....	3
Articolo 3 – ISCRIZIONE	3
Articolo 4 - FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI	3
Articolo 5 – ORGANI.....	4
Articolo 6 - REFERENTE.....	4
Articolo 7 - SEGRETERIE AMMINISTRATIVE	5
Articolo 8 – COMITATO CONSULTIVO	6
Articolo 9 – GESTORE DELLA CRISI	6
Articolo 10 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE	7
Articolo 11 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE	7
Articolo 12 – AUSILIARI DEL GESTORE.....	8
Articolo 13 – RINUNCIA DELL'INCARICO.....	8
Articolo 14 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA	8
Articolo 15 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	9
Articolo 16 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE.....	9
Articolo 17 – RESPONSABILITA'	11
ALLEGATO "A"	12

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO TRA DIFFERENTI ORDINI PROFESSIONALI.

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (di seguito "Organismo") costituito dagli Ordini Professionali in associazione tra di loro dei Commercialisti di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona in breve "ASSOCIAZIONE OCC COMMERCIALISTI ASSOCIATI" e si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Articolo 3 – ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente dell'Associazione, ovvero il referente in qualità di suo procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 4 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che il soggetto iscritto all'albo professionale sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC), con il pagamento dei contributi di iscrizione all'Ordine di appartenenza oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6 del decreto n. 202/2014

Articolo 5 – ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un referente;
- b) una segreteria amministrativa;
- c) un comitato consultivo.

Il referente e la segreteria amministrativa sono i depositari delle domande pervenute all'Organismo e della documentazione allegata.

Articolo 6 – REFERENTE

Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.

Il referente è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e la durata dell'incarico è fissata in quattro anni, rinnovabili, fermo restando la possibilità di un'eventuale differente durata stabilita nello statuto dell'Associazione. La cessazione del referente per scadenza del termine produce effetto dal momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato "A").

Il referente cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo:

- esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- effettua una sommaria valutazione delle domande pervenute;
- nomina o sostituisce il gestore della crisi;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;
- in specifici casi, il referente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, può

avvalersi, nello svolgimento delle funzioni riconosciutegli dal presente regolamento, della collaborazione di un apposito comitato composto da almeno un rappresentante per Ordine territoriale associato.

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro 1.000,00 (Euro mille/00) deliberati dal referente dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal referente stesso.

Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

L'attività prestata dal referente potrà essere oggetto di compenso di volta in volta deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Articolo 7 – SEGRETERIE AMMINISTRATIVE

È istituita una segreteria amministrativa presso ciascuna delle cinque sedi territoriali.

Il Consiglio Direttivo nomina per ogni sede territoriale un responsabile della segreteria amministrativa, preferibilmente tra il personale dipendente degli ordini associati.

Le segreterie amministrative svolgono funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

Le segreterie amministrative tengono, per ogni sede, un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero dell'Ordine progressivo, che dovrà essere distinto sede per sede, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

Le segreterie amministrative potranno accettare le domande solo se presentate allo sportello territorialmente competente personalmente o a mezzo pec.

Le segreterie, su richiesta del referente:

- a) verificano la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) effettuano l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopongono la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;

c) verificano l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese sostenute.

La segreteria presso la sede legale cura, quanto di sua competenza in relazione alle procedure del suo circondario, anche tutta la gestione fiscale e contabile, laddove non affidata ad alcun professionista esterno, nonché gli adempimenti previsti dal GDPR.

Articolo 8 – COMITATO CONSULTIVO

Il Comitato Consultivo è composto da 5 membri nominati dall'Assemblea degli associati in seduta ordinaria (un membro per ciascun Ordine territoriale socio).

Il Comitato consultivo ed il Consiglio Direttivo hanno identica durata (quattro anni).

Il Comitato ha funzioni consultive per il referente nelle nomine dei gestori, in base alla competenza territoriale della procedura.

Il Comitato Consultivo si riunisce su richiesta del referente almeno una volta all'anno e cura l'organizzazione dei "punti di ascolto" di ciascun Ordine territoriale socio.

Articolo 9 – GESTORE DELLA CRISI

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo e cioè, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto 202/2014 dei professionisti iscritti negli albi professionali degli Ordini o dei Collegi associati.

Il gestore della crisi può essere composto da non più di tre componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

La nomina del gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

La nomina del gestore della crisi viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco, tenendo conto contemporaneamente:



- della territorialità della procedura;
- di criteri di rotazione che considerino sia gli incarichi già affidati sia la natura e l'importanza della situazione di crisi del debitore;
- del parere del Comitato Consultivo.

Articolo 10 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014 o tramite l'indirizzo del portale dell'O.C.C se implementato.

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Articolo 11 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.

Il Gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014 e deve inoltre:

- a) essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- b) essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine;
- c) non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
- d) essere in possesso di polizza assicurativa per la r.c. professionale che contempla la copertura quale gestore della crisi;
- e) essere in possesso della posta elettronica certificata (PEC).

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Gestore autocertifica, pena l'esclusione dall'Elenco dei Gestori della Crisi dell'Organismo, la permanenza dei requisiti, trasmettendola, a mezzo Pec, alla Segreteria amministrativa l'apposito modello debitamente compilato e firmato.

Articolo 12 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni.

Il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Il gestore può avvalersi, pertanto, dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

Articolo 13 – RINUNCIA DELL'INCARICO

Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del referente tramite pec.

In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore.

Si applica l'art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 14 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Tutti gli organi, di cui all'art. 11 dello Statuto dell'Organismo (conseguentemente anche gli organi previsti all'art.5 del presente regolamento), compresi eventuali delegati delle attività degli organi stessi, non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori o ausiliari del gestore e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque



anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Articolo 15 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto n. 202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, nella persona del gestore della crisi nominato per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Gli iscritti ad albi professionali sono altresì tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale secondo quanto previsto nelle leggi professionali e in forza del codice di deontologia della professione.

Articolo 16 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

Le somme dovute dal debitore comprendono:

1. i compensi per il Gestore della crisi;
2. i compensi ed i rimborsi per l'Organismo.

In difetto di accordo con il debitore, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2014.

Il debitore verifica preventivamente la competenza territoriale dell'Organismo, esonerando quest'ultimo

da ogni indagine e/o responsabilità a riguardo e fatta salva, per l'Organismo, la possibilità di rifiutare la domanda nel caso in cui ravvisi la propria incompetenza territoriale.

Per le spese del procedimento, a valere in conto al compenso complessivo, è dovuto un importo pari a 200,00 euro (oltre IVA) se si tratta di persona fisica che riveste la qualifica di consumatore e di euro 300,00 (oltre IVA) i tutti gli altri casi (imprenditori, professionisti, società, ecc.).

Tale importo (non ripetibile) deve essere versato, dal debitore istante, al momento del deposito della domanda.

A seguito del pagamento dell'acconto l'Organismo effettuerà una valutazione sulla possibilità o meno del debitore di accedere alla procedura. Qualora il soggetto non possa accedere l'importo versato sarà trattenuto come compenso per l'attività svolta. Nel caso di esito positivo il corrispettivo versato varrà come acconto sul conto complessivo.

L'Organismo può richiedere acconti sul compenso finale o sulle spese presunte da sostenere, provvisoriamente determinato sulla base delle attività e passività comunicate dal debitore. Il preventivo, provvisoriamente determinato dal Referente, sarà reso noto al debitore per la sua accettazione e approvazione, secondo quanto previsto dal tariffario dei compensi dell'Associazione OCC Commercialisti Associati ai sensi dell'art. 16 del D.M. 202/2014. All'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del D.M. sopra citato, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'acconto delle spese e dei compensi è dovuto anche nelle ipotesi declinate nella sezione seconda della Legge n. 3/2012 relativamente alla liquidazione del patrimonio.

Il compenso ed il rimborso delle spese dovranno essere versati, a mezzo bonifico bancario come segue:

- all'accettazione del preventivo dovrà essere corrisposto un secondo acconto sul compenso e sulle spese nella misura del 10% del compenso stesso e comunque non inferiore a 200,00 euro (oltre IVA) se si tratta di persona fisica che riveste la qualifica di consumatore e di euro 300,00 (oltre IVA) i tutti gli altri casi (imprenditori, professionisti, società, ecc.); la ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla domanda del debitore all'atto del deposito presso la segreteria;
- il saldo del compenso e delle spese, determinato dal Referente in via definitiva sulla base delle attività e passività accertate nel corso della Procedura, dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario entro tre mesi dall'omologa o meno dell'accordo, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 3/2012 relativamente agli

accordi di composizione, ovvero entro tre mesi dall'omologa o meno del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 12-bis della Legge n. 3/2012.

All'Organismo spetta il rimborso forfettario delle spese del 15%, ex art. 14, terzo comma, del D.M. 202/2014. Il rapporto tra l'Organismo e il Gestore della crisi è di natura professionale senza vincoli di subordinazione e regolato da specifica lettera di incarico, sottoscritta dalle parti.

L'importo del secondo acconto (al preventivo) ed il saldo saranno così ripartiti:

- 80% (compreso 4% per la cassa di previdenza e ogni altro onere accessorio) in favore del Gestore della crisi; tali spettanze matureranno solo ed esclusivamente nel momento in cui l'Organismo avrà incassato di volta in volta il dovuto da parte del debitore istante, rimettendo all'Associazione OCC Commercialisti Associati ogni valutazione circa il recupero coattivo del credito;
- il restante 20% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.

Il compenso, commisurato all'attività svolta dall'Organismo e del Gestore nel caso di interruzione del procedimento senza la predisposizione da parte di quest'ultimo della relazione a lui richiesta per legge, è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012 ed inoltre all'Organismo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I compensi degli Ausiliari sono ricompresi fra le spese.

Articolo 17 – RESPONSABILITA'

L' Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico. Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI COSTITUITO TRA DIFFERENTI ORDINI PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014

Articolo 1 - Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

Articolo 4 - Integrità

È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 - Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.